J. J.	136	1 line in
416	REPUBBLICA ITALIANA	R.G.N.4793/73
360 //	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	824
	LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	344
	SEZIONI UNITE CIVILI .	Ud.del 18/11/1976
	composta dia Sigg.Magistrati:	
	S.E.Dott. Mario STELLA RICHTER - Primo Presidented	20
	ALIBRANDI Alfonso	
	RENDA Dante	
100	SGROI Vittorio	
4.5		v 6.30
-	CORASANITI Aldo	
	GRANATA Renato	5.02445
	SCRIBANO Giuseppe N.	Mod. VI14
2-	SANDULLI Ruggero	
2	D'ORSI Vincenzo	
)	MANCUSO , , Filippo	vy
	PIERI ' Silvio	
	BILE Franco	Ş ·
	VELA Andrea,	
	CARNEVALE Corrado	NO. 21.01.7101F
	SCANZANO . Giuseppe - Relatore	CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
	Consiglieri	Rilasciata copia ese-
	W W M MON A A	cutiva al Sig. Avs. Causalo
	ha pronunciato la seguente	il 14 FEB. 1977
	SENTENZA	IL CANCELLISTE
* (*	sul ricorso iscritto al n.4793 del Ruolo Generale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ter man e rene i a postar alla re	per gli Affari Civili per l'anno 1973, proposto	'/
452		
total Carlo		

	Con citazione del 12.3.70 l'armatere	- 5
	Achille Lauro ha convenuto avanti al Tribunale di	
	Napoli la "Total" - Soc. italiana per azioni, chie	
	dendene la condanna al pagamento del controvalore	
	in lire di dollari USA 28.690,99, quale supplemento	
	di nolo, in dipendenza dell'esecuzione di un con-	7
	tratto di noleggio della motocisterna "Volere".	
	Tale contratto, stipulato a Parigi il 31	
	agostó 1966 e settoscritto per l'armatore dal rap-	
	presentante della "Balestrero, Tuena e Camepa", qua	
	le mediatore, contiene, all'art. 18, una clausola	
•	compromissoria con cui le parti hanno convenuto che	
- 5 × ·	le eventuali controversie relative all'esecuzione	
	del contratto stesso sarebbero state decise da ar-	/
	bitri da nominarsi in Londra.	- 27
	In pendenza del giudizio di cui sopra la	7
	Total con atto notificato l'otto novembre 1973	- 0
	alla controparte, nel domicilio da questa eletto ai	
	fini del giudizio medesimo, ha proposto ricorso per	1
	regolamento di giurisdizione, chiedendo, sulla base	
1	della clausola su indicata, che sia dichiarato il	
10	difetto di giurisdizione del giudice italiano, ed	
	illustrando poi il proprio assunto con memoria.	
	Achille Lauro non si è costituito.	
	Motivi della decisione.	

Producendo in questa sede copia del contratto di noleggio, la società ricorrente sostiene che la clausola compromissoria per arbitrato estero, in esso contenuta, comporta una valida derega alla giurisdizione italiana, in virtù della conven zione di New York del 10 giugno 1958, applicabile al caso ancorche entrata in vigore successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Soggiunge che detta clausola è disciplinata, quanto alla forma, dalla lex loci, e poteva essere stipulata secondo la legge francese, anche in forza di procura meramente verbale dal rappresentante dell'arpatore, il quale ultimo ha comunque ratificato la clausola in parola promuovendo in base ad essa il giudizio arbitrale a Londra. Il ricorso è fondato. -Conviene premettere che in questa sede di regolamento di giurisdizione (ove non-opera il divieto di cui all'art .. 372 cpc : cass .. 16 giugno 1975 n. 2409; 23 agosto 1973 n. 2380; 22 maggio ... 1972 n. 1560) è stata prodotta, corredata della traduzione dall'inglese , copia del contratto di noleggio della motocisterna "Volere", stipulato fra le parti a Parigi il 31 agosto 1966 e registra to a Genova il 7 novembre 1973, il quale dispone all'art. 18 che qualunque -



controversia relativa alla sua esecuzione " sarà regolata in Londra, gli armatori e i noleggiatori nominando ciascuno un arbitro", e prevede altre modalità concernenti il precedimento conseguente. Risulta dall'atto di citazione, notifica to dall'armatore, che è appunto una di tali contro versie l'oggetto del giudizio di merito. Ivi si disputa infatti di un supplemento di nole che riguar da un viaggio compiuto in esecuzione del predetto contratto, ciò desumendosi dalla data di inizio del viaggio stesso (che ricade nel periodo di durata del noleggio) e dalla coincidenza dei riferimenti concernenti la nave, la moneta di pagamento del nolo, la tariffa applicabile e l'abbuono concordate del 31,25%. ea ens. Secondo l'art. II della "convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (resa esecutiva in Italia con L.19 gennaio 1968 n. 62 ed entrata in vigore il primo maggio 1969), ciascu no degli stati contraenti riconosce la pattuizione scritta con cui le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato le. controversie sorte, o che possano sorgere, riguardo ad.un rapporto contrattuale o non -contrattuale, concernenti questioni compromettibili

	in arbitri.
	Per effetto di questa disposizione (come queste Se
	-zioni Unite hanno chiarito con le sentenze 13 di-
	cembre 1971 n. 3620 e 27 gebbraio 1976 n. 470) la
	clausola compromissoria per arbitrato estero comporta
	la deroga alla giurisdizione italiana, anche al
	di fuori delle ipotesi in cui tale deroga è consen
	tita dall'art. 2 cpc., e la devoluzione delle con-
	troversie in essa contemplate all'arbitro straniero,
	in via esclusiva: e ciò, in quante, secondo il pa-
	ragrafo terzo della disposizione stessa, è suffi-
	ciente la richiesta di una sola delle parti perchè
	il giudice adito, constatata la validità e l'ope-
54	ratività della clausela, debba spegliarsi della cau
	sa, a favore dell'arbitro.
	La clausola agisce nel modo sa'indicato anche se
	stipulata fra parti che sono entrambi soggetti
	alla sovranità dello stato italiano; la citata
	disposizione, invero, non ne condiziona la validi-
	tà al requisito della cosidetta internasionalità
	dei:contraenti, voluto invece dalla convenzione di
17	Ginevra 24 settembre 1923 in materia di arbitrato
1.00	commerciale (resa esecutiva con L.8 maggio 1927
*	n. 783 ed ormai decaduta: art. VII conv. di New
	York), la quale precisava, al riguardo, che era ri-



	403	
	_conosciuta_validità del compromesso stipulato fra	-1=
	parti soggette rispettivamente alla giurisdisione	
	" d'états contractants différents"	
nekr	activity La convenzione di New York trova applica	
	zione nella specie ancorchè sia entrata in vigore	
	dopo la stipulazione del contratto in cui è inseri	()
	ta la clausola in argomento: la deroga, che ne de-	
	riva, alla giurisdisione italiana, è invero un ef-	·
	fetto processuale che, come tutti quelli concessi	
-	ad una determinata disciplina processuale opera	
The second	immediatamente finanche nei processi già iniziati	
	e pendenți (cfr. la citata sentenza n. 3620 del	•
	_1971)	
37. 5	Deve inoltre rilevarsi che sussistono i requisiti	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
· ×.	formali di validità della clausola predetta, che è	//
Marie Control	stata stipulata per iscritto in quanto contenuta	4
	nel contratto di noleggio.	
	Si peserva al riguardo, che tali requisiti, sicco-	<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
	me concernono il momento genetico dell'atto nego-	
	siale (rilevante, a questo fine, mel suo aspetto	
11/2	di diritto sostanziale, ancorchè sia preordinate .	
11/1	ad una funzione processuale) vanno valutati alla	
	stregua della legge del luogo in cui l'atto è sta-	
	to formato, in applicazione della norma di collega-	
	mento dettata dall'art. 26 preleggi (cfr. le cita-	

te sentenze n. 470/170 e 3620/71): nella specie. alla stregua della legge francese, essendo stato stipulato a Parigi il contratto su indicato. In questo, la clausola compromissoria deve ritenersi validamente inserita dal broker (che in nome e per conto dell'armatore ha firmato il contratto) sebbene non risulti conferita con atto scritto la procura bhe lo abilitava alla pattuisione della clausola stessa: e ciò perchè in quell'ordinamento un principio simile a quello dettato dall'art. 1392 del nostro codice civile non esiste in materia di rapporti commerciali. Benvero, secondo l'art. 1985 del codice civile francese il mandato può essere stipulato anche verbalmente, salva la disciplina che con cerne l'ammissibilità della prova testimoniale. Secondo l'art. 109 del codice di commercio di quel Paese (disposizione che, sebbene dettata in materia di compravendita, è ritenuta applicabile a tutti i contratti commerciali) la prova testimoniaTé è ammessa in tutti i casi in cui il Tribunale crederà di ammetterla, cioè senza alcun limite diverso da quello generico del libero apprezzamento del giudice. Sulla base di tali disposizioni così coordinate, deve ritenersi che nella specie era sufficiente anche la procura orale dell'armatore; perchè il mediatore

da questi incaricato di stipulare il contratto di noleggio potesse includervi la clausola compromissoria. Desumendosi l'incarico per la stipulazione del contratto, così strutturato, già dal fatte che sul la base di esso l'armatore ha proposto il giudizio di merito, diventa superfluo l'esatto rilievo della ricorrente secondo cui lo stesso armatore ha ratificato la clausola compromissoria col promuovere a Londra il giudizio arbitrale, in ordine alla stessa pretesa dedotta poi avanti al tribunale di Napoli (ciò che risulta dalla copia del lodo londinese, prodotta in questa sede). E poiche non v'e dubbio circa la compromettibilità della controversia, deve conclusivamente affermarsi che riguardo ad essa il giudice italiano difetta di giurisdizione, ed in tali sensi accogliersi il ricorso, con le conseguen ze di legge in ordine alle spese di questa fase ed al deposito per soccombenza. P.T.M. La Corte, a Sezione Unite, accoglie il ricorso, e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa promossa con citazio ne del 12 marzo 1970 avanti al Tribunale di Napoli da Achille Lauro contro la "Total" - Società italiana per azioni.

predetta società, delle spese di questo giudizio di regolamento, in L.12.135.= oltre a L.400.000.= per [10
Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mana fall hickory Allowaria Allowa
Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Maria Hell Michely Così Why who had Charle he: I conforme Charle he: I conforme Charle he: I conforme Charles forme Charles forme Charles forme
Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Maria Hell Michely Così Why who had Charle he: I conforme Charle he: I conforme Charle he: I conforme Charles forme Charles forme Charles forme
20 000 soccombenza. Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Mario Hell hickory Mario Hell Hell Hell Hickory Mario Hell Hell Hell Hell Hell Hell Hell Hel
Così deciso in Roma il 18 novembre 1976 Maria falli hicher cos Maria falli hicher cos Milli Cosa ia mili
Manistralistations Millionaria Millionaria Millionaria Minuso d'Orn
Albertania milione de la
Allohomin Por Samuel
Milliona ja milione 18.14 Signal of the state of the sta
Allelosasauiti : 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
Ciane per Seriborno de la
Alfogoine
Alfogorne
Alfoyoun n
alloyann -
chilles toll constructions to the state of t
chilher lette and little rate mousing
Sound Williamic Cousing
elouin Millionie Mossing
The state of the s
to a special war and a second and a second
tion have to the same of the
IL CAND THERE
25 CEN 40770
Oggi, GLI , WII) IL CANCELLIERE